

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N.207
“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CON ATTENZIONE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' E ALLE
COMPETENZE SULLA VERIFICA

Torino, 12 aprile 2011

Il Titolo II va suddiviso a sua volta in due gruppi:

- Art. 14 - 43 Progettazione
- Art. 44 - 59 Verifica e validazione del progetto

Il Titolo II: disciplina la progettazione e la verifica del progetto

COSA CAMBIA NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE?



Nell'ambito della progettazione e della verifica dei progetti, le principali novità del nuovo regolamento sono:

- l'introduzione dei contenuti dello studio di fattibilità;
- l'individuazione dettagliata dei contenuti degli elaborati progettuali;
- la definizione di una rigorosa procedura di verifica dei progetti che dovrebbero ridurre le varianti in corso d'opera e il contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell'opera.

Art. 14

Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;**
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;**
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;**
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;**
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale**

segue

2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;

1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;

2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:

2.1. al bacino d'utenza;

2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;

2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;

segue

3. l'analisi delle alternative progettuali:

3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;

3.2. matrice delle alternative progettuali;

4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:

4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;

2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;

3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;

4. cronoprogramma;

5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

c) **elaborati progettuali** stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;

d) **elaborato tecnico-economico** contenente:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.

Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata **a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto**, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, **miglioramento del rendimento energetico**, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità **tecnica ed ambientale** dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo **93**, comma 2, **del codice**, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo, esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità. (segue)

5. Il responsabile del procedimento **redige** un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto **e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:**

- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;**
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;**
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;**
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, varrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;**

Rimangono sostanzialmente inalterati i contenuti tecnici del DPP

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

Art. 16

Quadri economici (art. 17, d. P. R. n. 554/1999)

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a. 1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a. 2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, **ivi inclusi i rimborsi previa fattura;**

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili, **pertinenti indennizzi;**

6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'assicurazione dei dipendenti, **l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 4, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, nonché le spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici sostenute in relazione all'intervento;**


8 - spese per attività **tecnico-amministrative connesse alla progettazione**, di supporto **al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;**

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I. V. A ed eventuali altre imposte **e contributi dovuti per legge.**



IL PROGETTO PRELIMINARE



SEZIONE II - PROGETTO PRELIMINARE

Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, d. P. R. n. 554/1999)

- 1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.**

Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, **salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:**

- a) relazione illustrativa;**
- b) relazione tecnica;**
- c) studio di prefattibilità ambientale;**
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;**
- e) planimetria generale e elaborati grafici;**
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;**
- g) calcolo sommario della spesa;**
- h) quadro economico di progetto;**
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli Immobili.**

segue

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del Cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, **nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;**

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) è redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i **criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.**

Art. 18

Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, **salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:**

- a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;**
- b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;**
- c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.**

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);**
- Illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.**

segue

Sintesi delle novità del nuovo regolamento nei successivi articoli del progetto definitivo

Art. 29

Calcoli delle strutture e degli impianti

(art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 30

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 31

Piano particellare di esproprio

(art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 32

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)



IL PROGETTO ESECUTIVO



Sintesi delle novità del nuovo regolamento nei successivi articoli del progetto esecutivo

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 34

Relazione generale del progetto esecutivo

(art. 36, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 35

Relazioni specialistiche

(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 36

Elaborati grafici del progetto esecutivo

(art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 37

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

(art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

Sintesi delle novità del nuovo regolamento nei successivi articoli del progetto esecutivo

Art. 38

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 39

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 40

Cronoprogramma

(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 41

Elenco dei prezzi unitari

(art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 42

Computo metrico estimativo e quadro economico

(art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

Art. 43

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

(artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)

L'IMPATTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

LE ATTIVITA' DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

ASPETTI DI METODO

- *Separazione concettuale tra le attività di verifica e le attività di validazione*

ASPETTI DI MERITO

- *Soggetti abilitati ad effettuare le attività di verifica del progetto*
- *Obiettivi della verifica e modalità di svolgimento*



Capo II – Verifica del progetto

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto (art. 44)

Finalità della verifica (art. 45)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6 del Codice le finalità della verifica sono definite puntualmente dall'articolo 45, comma 1, del Regolamento che tendono ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione, ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

L'articolo 45 secondo comma del Regolamento individua gli aspetti della progettazione che occorre accertare per la sua **verifica**: essi riguardano, come si evince dalla loro puntuale elencazione, la completezza, la coerenza con il quadro economico, l'appaltabilità, la durata dell'opera, l'esclusione di eventualità di varianti e di contenzioso per l'iscrizione di conseguenti riserve, la congruità e il rispetto dei termini per l'ultimazione dell'opera, la sicurezza, l'adeguatezza dei prezzi unitari, e gli oneri di manutenzione. Tale comma rimanda la verifica ai criteri generali dell'articolo 52.

Art. 46

Accreditamento

Gli organi di accreditamento

L'art. 46 del Regolamento individua gli organi di accreditamento, per gli

Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo

interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

Le **procedure di accreditamento** sono demandate a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento.

Art. 47

Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

	PROGETTO REDATTO INTERNAMENTE	PROGETTO REDATTO ESTERNAMENTE
importo inferiore a euro 1.000.000 (euro 5.278.000 per opere a rete)	il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.	
importo compreso tra euro 1.000.000 e 5.278.000	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti
importo compreso tra euro 5.278.000 e 20.000.000	gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità certificato in conformità a UNI EN ISO 9001	
importo superiore a euro 20.000.000	l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di Tipo B.	
<p>Le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di Tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In caso contrario, l'accREDITAMENTO dell'Organismo di ispezione di Tipo B e la certificazione del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA).</p>		










I SOGGETTI COINVOLTI:

CASO 1

VERIFICHE EFFETTUATE MEDIANTE STRUTTURE ESTERNE



Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

	< 1MEuro per opere puntuali < 5,278 MEuro per opere a rete	< 20 MEuro	> 20 MEuro
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), <u>SENZA</u> sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001			
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), <u>CON</u> sistema controllo di qualità, certificato UNI EN ISO 9001			
Organismi di ispezione di Tipo A e di Tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020			
<i>Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici può accreditare gli Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.</i>			

Art. 53 - Verifica della documentazione

- 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento per ciascun livello della progettazione.**

I commi successivi indicano le modalità della verifica sulla documentazione

Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.



	11.03	12.03	1.04	2.04	3.04	4.04	5.04	6.04
Preparation and Planning								
Develop project proposal	■							
Approve project proposal		◆						
Recruit project team		■						
Development and Test								
Specify detail requirements			■					
Develop prototype			■	■				
Approve prototype					◆			
Develop beta version					■			
Test beta version					■	■		
Apply final corrections							■	
Approve final version								◆
Implementation								
Train users							■	
Roll-out final version								◆



LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO



Art. 55 - La validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è *l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche.* La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

**E IN CASO DI ESITI /
CONTRODEDUZIONI NON
CONCORDI?**



RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO CHE ESEGUE LE VERIFICHE E GARANZIE RICHIESTE



Art. 56

Le responsabilità

L'articolo 56, relativo alle responsabilità prevede che il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati

Art. 57 - Le garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di **polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:**

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una **polizza professionale generale per l'intera attività**, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

I SOGGETTI COINVOLTI:

**I REQUISITI NECESSARI
ALLE STRUTTURE
INTERNE PER SVOLGERE
ATTIVITA' DI VERIFICA
DEI PROGETTI**



VERIFICHE DEL PROGETTO EFFETTUATE DALLA STRUTTURA INTERNA

TERMINOLOGIA	
Ufficio Tecnico	Parte dell'organizzazione di una P.A. che fornisce, tra l'altro, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.
Ufficio Tecnico dotato di sistema di controllo qualità	Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini della verifica del progetto, si intende: a) per progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a euro 5.278.000 , un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001; b) per progetti relativi a lavori di importo inferiore a euro 5.278.000 un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso
Unità Tecnica	Nucleo operativo specializzato dell'Amministrazione, con mandato specificato, composta da personale con adeguati profili di competenza
Unità Tecnica Organismo di Ispezione di Tipo B	Unità Tecnica dell'Amministrazione cui sono stati affidati specifici compiti di ispezione (verifica) dei progetti. <u>Essa forma parte separata ed identificabile</u> della struttura tecnica coinvolta nella redazione dei progetti sottoposti a verifica, e viene espressamente incaricata di fornire a questa servizi ispettivi. Per consentirne l'accreditamento, essa deve rispettare i criteri di cui all'appendice B della norma Uni En 17020

I SOGGETTI COINVOLTI:

**COSA SIGNIFICA DOTARE
L'UFFICIO TECNICO DI UN
SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITA'
CONFORME ALLA NORMA
UNI EN ISO 9001-2008**



OBIETTIVO DELLA DIREZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE



Per guidare e far funzionare con successo un'organizzazione è necessario dirigerla e tenerla sotto controllo in maniera sistematica e trasparente. Il successo può derivare dall'attuazione di un sistema di gestione progettato per migliorare con continuità le prestazioni tenendo conto delle esigenze di tutte le parti interessate. La gestione di un'organizzazione comprende - tra altre discipline di gestione - la gestione per la qualità.

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi, per guidare e tenere sotto controllo una organizzazione, con riferimento alla qualità

Uni En Iso 9000:2005

L'implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una opzione organizzativa finalizzata al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza di una organizzazione.

La certificazione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una scelta volontaria (ad esclusione di alcuni settori, per i quali è prevista per legge, o per alcune categorie di prodotti soggetti a marcatura CE, quando è prevista dalle specifiche procedure di marcatura).

L'approccio per sviluppare ed attuare un sistema di gestione per la qualità implica diverse fasi, che includono le seguenti



- ✓ determinare le esigenze e le aspettative dei **soggetti a cui ci rivolgiamo** e delle **altre parti interessate**;
- ✓ stabilire la **politica** e gli **obiettivi per la qualità** dell'organizzazione;
- ✓ determinare i **processi** e le **responsabilità** necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti;
- ✓ determinare e fornire le **risorse** necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti;
- ✓ stabilire **metodi per misurare l'efficacia e l'efficienza** di ciascun processo;
- ✓ mettere in atto queste misure per determinare l'efficacia e l'efficienza di ciascun processo;
- ✓ determinare i mezzi per **prevenire le non conformità** ed eliminarne le cause;
- ✓ stabilire ed applicare un processo per il **miglioramento continuo** del sistema di gestione per la qualità.

Vi ringrazio per l'attenzione

Dott. Leonardo Draghetti
Regione Emilia-Romagna
Servizio Lavori Pubblici ed Osservatorio dei contratti e
degli investimenti pubblici.
Edilizia e sicurezza dei cantieri edili
ldraghetti@regione.emilia-romagna.it